

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 11
 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
 P.I. e C.F. 02537920981

FABIO BARCA NOTAIO
 Piazza Vittoria, 11 - Tel. 0308774606
 25122 BRESCIA

VERBALI ASSEMBLEE

01

Repertorio n. 5019

Raccolta n. 2830

----- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

Registrato a Brescia 1

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

il 25 GIUGNO 2004

Il ventuno giugno duemilaquattro, -----

n. 2276

Serie 1

in Brescia nel mio studio in Piazza Vittoria n. 11, -----

E BG.07

----- li, 21-6-2004 -----

Avanti a me Fabio Barca Notaio residente in Brescia ed

iscritto presso il Collegio Notarile di detta città, previa

espressa rinuncia della parte di cui infra, con il mio

consenso, all'assistenza di testimoni, è presente il signor --

FORESTI Giuseppe nato a Cazzago San Martino (BS) il 16 aprile

1952, domiciliato per la carica come appresso, impiegato, ----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Sindaco in rappresentanza del COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

(BS) con sede in Cazzago San Martino (BS) Via Carebbio n. 32,

codice fiscale 82001930179, munito dei necessari poteri in

forza di delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 7

giugno 2004, esecutiva a sensi di legge, che, in copia

conforme all'originale, si allega al presente atto sotto "A".

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale


io Notaio sono certo, il quale con il presente atto -----

1) costituisce una Società a responsabilità limitata della


quale unico socio è il Comune di Cazzago San Martino

denominata: "FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL" unipersonale. -

2) Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila)



DEPOSITATO AL
 REGISTRO IMPRESE
 DI BRESCIA
 IL 7-07-04
 N. REA 458222



02

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio
costituente Comune di Cazzago San Martino, come sopra
rappresentato, che dà atto di averlo interamente versato,
come per legge, presso la Banca di Credito Cooperativo di
Pompiano e della Franciacorta come risulta dalla ricevuta
rilasciata dalla Banca stessa in data odierna che, in copia
autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

3) La società sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione che durerà in carica fino all'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2006, salvo diversa determinazione dei soci e che viene,
seduta stante, nominato nella persona dei signori
PASSEGA Marco nato a Brescia il 20 maggio 1926, residente in
Cazzago San Martino (BS) Via Duomo n. 78, codice fiscale PSS
MRC 26E20 B157X, Presidente, salvo la decadenza dal ruolo di
Consigliere Comunale,
GALLONE Giuseppe nato a Ceglie Messapica (BR) il 5 maggio
1970, residente in Brescia Via Belvedere n. 10/C,
codice fiscale GLL GPP 70E05 C424L, Consigliere, salvo la
cessazione dal ruolo di Responsabile dell'area Economica
Finanziaria del Comune.

4) Ai sensi dell'art. 2463 c.c. il componente dichiara che
l'importo globale delle spese per la costituzione della
presente Società ed a carico della stessa, ammonta a Euro
2.700

5) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della società saranno quelle contenute nel seguente -----

----- STATUTO -----

----- Articolo 1 -----

----- Denominazione -----

1. La società è denominata: -----

----- "FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL" -----


----- Articolo 2 -----

----- Oggetto -----

2. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Cazzago San Martino. -----

L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica, il tutto nei limiti delle vigenti leggi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà



04

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

compiere ogni tipo di operazione nei limiti delle leggi
vigenti.

----- Articolo 3 -----

----- Sede -----

3. La società ha sede in Cazzago San Martino (BS).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di
sopprimere uffici amministrativi senza stabile
rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune.

----- Articolo 4 -----

----- Durata -----

4. La società è contratta a tempo indeterminato.

A ciascun socio spetta il diritto di recesso di cui all'art.
2473 c.c. con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

----- Articolo 5 -----

----- Capitale -----

5.1 Il capitale sociale è di euro 20.000 (ventimila).

Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal
denaro purchè suscettibili di valutazione economica.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante
nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a
capitale.

5.2 Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche
mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi
nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c.; in tal

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

05

caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il

diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e

finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza

obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta

di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società può emettere titoli di debito ai sensi

dell'art 2483 c.c.; tale facoltà è attribuita alla competenza

dei soci che si esprimeranno con delibera assembleare da

adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta

del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni

dell'emissione.

La società è a prevalente capitale pubblico. Possono detenere

quote:

a) il Comune di Cazzago San Martino;

b) i privati.

Le quote detenute dal Comune di Cazzago San Martino di cui

alla lettera a) non potranno essere inferiori al 70% del

capitale sociale.


L'eventuale socio privato dovrà essere scelto nel rispetto e

secondo le modalità previste nella normativa vigente.

Articolo 6

Unico Socio

6. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio



o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono

effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo

2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,

gli amministratori devono depositare la relativa

dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere

alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere

riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei

soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

----- Articolo 7 -----

----- Domiciliazione -----

7. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci,

se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che

risulta dai libri sociali.

----- Articolo 8 -----

----- Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi -----

8.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto

tra vivi, salvo quanto appresso specificato.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni

spetta ai soci regolarmente iscritti al libro soci,

proporzionalmente al valore nominale delle proprie

partecipazioni; il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato
25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

07

spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale ed anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.


8.2 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitro di cui all'art. 33 del presente statuto.

8.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.4 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.5 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione, pertanto, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la



08

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e

le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare,

il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono

esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al

socio offerente la dichiarazione di esercizio della

prelazione medesima con lettera raccomandata entro 30 giorni

dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) della

offerta di prelazione.

8.6 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la

eserciti, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci

che, intendono valersene e che non vi abbiano già rinunciato.

8.7 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di

esercitare la prelazione, il medesimo sarà determinato dalle

parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti

provvederanno alla nomina di un arbitro ai sensi dell'art. 33

del presente statuto.

8.8. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per

l'intera partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda

acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia

esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà

libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

09

indicato nella comunicazione, entro 45 giorni dal giorno di ricevimto della comunicazione stessa da parte dei soci o da quello in cui sia decorso invano il termine per l'esercizio della prelazione stessa. -----

In tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento delle quote, dei diritti di opzione e la sottoscrizione di quote da parte di nuovi soci è subordinato al gradimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, che delibererà secondo la maggioranza e le regole previste nel presente Statuto. Il gradimento dovrà essere concesso o negato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto l'offerta in prelazione e salvo che un socio abbia comunicato di volersi avvalere del proprio diritto di prelazione. -----


8.9 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione; non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

----- Articolo 9 -----

----- Morte del socio -----

9. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo

8. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato



FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi

inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le

partecipazioni con effetto verso la società. -----

----- Articolo 10 -----

----- Recesso -----

10.1 Hanno diritto di recedere i soci in tutti i casi

previsti dalla legge. -----

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni

dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista,

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della

decisione che lo legittima, con l'indicazione delle

generalità del socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti al procedimento. Si applica l'articolo

2473 c.c. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con

riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. --

----- Articolo 11 -----

----- Liquidazione delle partecipazioni -----

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, le

partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in

proporzione del patrimonio sociale. -----

Il patrimonio della società è determinato sulla base di una

situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale. ----

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. -----

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione e può avvenire nei modi di cui all'articolo 2473 quarto comma c.c. fermo quanto stabilito nel medesimo disposto. -----

----- Articolo 12 -----


----- Amministratori -----

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: -----

- a. da un amministratore unico; -----
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----

Possono essere nominati quali membri dell'organo amministrativo assessori, consiglieri comunali e dipendenti del Comune di Cazzago san Martino. -----

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o



FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

disgiuntamente l'amministrazione. -----

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza

di cui all'articolo 2390 C.C. -----

In ogni caso non possono essere nominati amministratori

farmacisti titolari o soci di altre farmacie ovunque

situate, diverse da quelle cui partecipa la presente società.

----- Articolo 13 -----

----- Durata della carica, revoca, cessazione -----

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o

dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina. -----

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili. -----

13.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito. -----

----- Articolo 14 -----

----- Consiglio di amministrazione -----

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i

suoi membri un presidente. -----

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo

quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere

adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto. -----

14.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

14.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----


14.5 In caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di membri, prevale il voto del Presidente, tranne il caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri.

14.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

----- Articolo 15 -----

----- Adunanze del consiglio di amministrazione -----

15.1 Ove richiesto dalla legge, o ritenuto opportuno dal



FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

Presidente, il consiglio di amministrazione deve deliberare
in adunanza collegiale. -----

15.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano
adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti
gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso
di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche
altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato
membro dell'Unione Europea. -----

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono
valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica, ed i sindaci effettivi se
nominati. -----

15.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono
prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

15.7 In caso di consiglio di amministrazione composto da un
numero pari di membri, prevale il voto del Presidente, tranne
il caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

----- Articolo 16 -----

----- Poteri dell'organo amministrativo -----

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

16.3 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

----- Articolo 17 -----

----- Rappresentanza -----

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri

delegati, se nominati. -----

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la
rappresentanza della società spetta agli stessi
congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono
stati attribuiti in sede di nomina i poteri di
amministrazione. -----

----- Articolo 18 -----

----- Compensi degli amministratori -----

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una
indennità annuale in misura fissa legata alle deleghe o
poteri di amministrazione conferiti, ovvero un compenso
proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché
determinare una indennità per la cessazione dalla carica e
deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di
quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. -----

18.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro
compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al
momento della nomina nel rispetto dei limiti massimi
determinati dall'Assemblea. -----

----- Articolo 19 -----

----- Organo di controllo -----

19.1 La società può nominare il collegio sindacale o il
revisore. -----

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma

dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è

obbligatoria.

----- Articolo 20 -----

----- Composizione e durata -----

20.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi

e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è

nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso

collegio.

20.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina tutti i sindaci

devono essere revisori contabili, iscritti nel registro

istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per

tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto

nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.3 I sindaci sono rieleggibili.

20.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto

della nomina, per l'intero periodo della durata del loro

ufficio.

----- Articolo 21 -----

----- Competenze e doveri del collegio sindacale -----

21.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. -----

21.2 Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni. -----

----- Articolo 22 -----

----- Controllo individuale del socio -----

22. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere tempestivamente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia o, per il Comune di Cazzago San Martino, tramite funzionari dello stesso all'uopo delegati, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

----- Articolo 23 -----

----- Decisioni dei soci -----

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ----

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----

c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio

sindacale; -----

d. le modificazioni dello statuto; -----

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione. -----

----- Articolo 24 -----

----- Diritto di voto -----

24.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

24.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione. -----

----- Articolo 25 -----

--- Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto ---

25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo
articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate
mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto. -----

25.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione
del consenso espresso per iscritto non è soggetta a
particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a
tutti gli aventi diritto, adeguata informazione -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

----- Articolo 26

----- Assemblea

26.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato a mano, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità raccomandata, ovvero con fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

he elettronica al domicilio di ciascun avente diritto risultante

dal libro soci.

uo Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

la il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

lo 26.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è

le regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per

delega, partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli

amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o

informati e nessuno si oppone alla trattazione

al dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se

re nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,

dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da

iù conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano

il di essere informati della riunione e di non opporsi alla

e trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ro ----- Articolo 27 -----

----- Svolgimento dell'assemblea -----

di 27. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal

da presidente del consiglio di amministrazione o

dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o

to di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla

ue persona designata dagli intervenuti.

ri ----- Articolo 28 -----

ta ----- Deleghe -----

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

28.1	Ogni socio che abbia diritto di intervenire	3
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non	a
	socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla	3
	società. -----	i
28.2	La rappresentanza può essere conferita anche ad	c
	amministratori e sindaci, se nominati. -----	v
	----- Articolo 29 -----	p
	----- Verbale dell'assemblea -----	d
29.	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	i
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se	d
	nominato o dal notaio. -----	p
	----- Articolo 30 -----	d
	----- Quorum deliberativi -----	s
30.1	L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole	-
	di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del	-
	capitale sociale. -----	3
30.2	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	3
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	d
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che	-
	rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. --	-
30.3	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	3
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano	o
	diverse specifiche maggioranze. -----	d
	-----* Articolo 31 -----	s
	----- Bilancio e utili -----	n

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, ove lo consenta la legge.

----- Articolo 32 -----

----- Scioglimento e liquidazione -----

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2 L'assemblea, nominerà uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 c.c.

----- Articolo 33 -----

----- Clausola compromissoria -----

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia vietato dalla legge, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha

sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	è
30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	Er
diligente. -----	Il
33.2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni	ne
dalla nomina, in via irrituale secondo equità. -----	sc
33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	ve
risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	pe
parti. -----	pl
33.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese	La
dell'arbitrato tra le parti. -----	R:
33.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	a:
controversie promosse da amministratori, liquidatori e	q
sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	m
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	m
sociale. -----	v
33.6 La soppressione della presente clausola compromissoria	F
deve essere approvata con delibera dei soci con la	
maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I	
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del	
presente statuto. -----	
----- DISPOSIZIONI DI CHIUSURA -----	
Ai soli fini di quanto disposto dall'art. 111 delle	
Disposizioni attuative del Codice Civile il comparente	
dichiara che l'indirizzo ove è ubicata la sede della società	

FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL UNIPERSONALE

Via Vitt. Emanuele III n. 13 - Fraz. Bornato

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

P.I. e C.F. 02537920981

VERBALI ASSEMBLEE

25

è CAZZAGO SAN MARTINO (BS), frazione Bornato, Via Vittorio Emanuele III n. 19.

Il signor FORESTI Giuseppe viene autorizzato ad introdurre nel presente atto costitutivo tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, formali e non sostanziali, che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di perfezionamento, nonché a ritirare l'intero capitale sociale presso la Banca come sopra indicata.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e con me Notaio lo firma qui in calce ed a margine degli altri fogli. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su sette fogli occupati con lo scritto per venticinque pagine e della presente ventiseiesima sin qui.

F.TO GIUSEPPE FORESTI

F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.